



SIPROIMI

Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati



MINISTERO
DELL'INTERNO

SERVIZIO CENTRALE -

SIPROIMI -

•E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 22 ottobre 2020 il decreto legge 21 ottobre 2020, n.130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale



- Il provvedimento introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni che riguarda disposizioni in merito alla disciplina dell'immigrazione, in merito i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, e introduce modifiche rispetto alla protezione degli stranieri e al sistema di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale.
- Il decreto legge in oggetto rivede i contenuti dei decreti sicurezza, riprendendo le raccomandazioni del Presidente della Repubblica e ripristinando le situazioni di diritto con l'esclusione delle sanzioni per le navi che operano i soccorsi in mare, rivedendo le disposizioni in materia di trattenimento, ripristinando l'iscrizione anagrafica e l'accoglienza diffusa dei migranti nel Sistema di protezione, che diventa accoglienza anche per i richiedenti asilo e titolari di protezione speciale, ampliando i criteri del principio di *non refoulement*.



• **Il decreto legge sottolinea il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, richiamato all'interno del art 5 co. 6 del TUI in merito alle disposizioni sul rifiuto e sulla revoca del pds adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali**

• **Così l'articolo**

• Art 5 co 6 TUI

• Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti **((, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano))**.



ampliamento dei criteri del principio di *non refoulement*

modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico sull'immigrazione



Art 19 co 1.1 TUI

ampliamento dei criteri del principio di *non refoulement*.

Casi per i quali è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale

- il divieto di respingimento vige nei confronti delle persone nei confronti dei quali sussiste il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti oltre che per rischio di tortura così come previsto dalla l.132 \2018
- divieto di respingimento e di espulsione nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare
- In questi casi è previsto il rilascio del **permesso di soggiorno per protezione speciale**



Art 19 co 1.2 procedura

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 (rispetto di obblighi costituzionali o internazionale) e 1.1. (art 3 e 8 CEDU), la **Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.**

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale (**che è portato dalla stessa norma dalla durata di un anno a due**).



•**Nuove ipotesi di conversione del permesso di soggiorno**
modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286– Testo unico sull’immigrazione



L'articolo 1 detta disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli alla frontiera

Il decreto legge interviene nel merito della **convertibilità dei permessi di soggiorno** rilasciati per diversa tipologia **in permessi di lavoro**, ampliando le tipologie dei permessi di soggiorno convertibili, ove ne ricorrano le condizioni già previste.

Conversione del permesso di soggiorno

art 1 co1 lett.b

Art 1 comma 1 è dedicato alle norme in materia di permesso di soggiorno e reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n.286\1998, sono individuate specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora ne ricorrano i requisiti; nello specifico si fa riferimento **dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi nei quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale)**, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza di minori



sistema di accoglienza



Art 4

**Apporta modifiche all'art 1 – sexties del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39
modifiche in tema di**

**rubrica
tipologia di accoglienza
doppio livello di servizi**



I progetti possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per

protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, **per cure mediche**, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998; **protezione sociale**, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; **violenza domestica**, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; **calamita'**, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; **particolare sfruttamento lavorativo**, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998; **atti di particolare valore civile**, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; **casi speciali**, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis.



Art 4

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art 16 del decreto legislativo 142\2015

Le funzioni di **prima assistenza** sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142\2015; *all'interno di tali centri per le procedure di primo soccorso e identificazione, sono assicurati standard igienici, sanitari e abitativi adeguati; oltre all'insegnamento della lingua italiana e ai servizi di mediazione, devono altresì essere erogati servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica e di orientamento legale; l'accoglienza* si effettua nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, gestite dagli enti locali (SAI)



Art 4

sistema di accoglienza SAI

Espletate le operazioni di prima assistenza , il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di. E' altresì prevista la priorità di inserimento nel SAI per i richiedenti vulnerabili



Art 4 co 3

prevede che il **sistema di accoglienza** eroghi **servizi di primo livello** cui accedono i richiedenti protezione internazionale, che comprendono oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio

Servizi di secondo livello con servizi destinati all'integrazione, destinato a tutte le altre categorie di migranti previsti dalla norma in esame, che comprendono oltre ai servizi previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale



Prosieguo amministrativo

Possono essere accolti gli stranieri affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni , al compimento della maggiore eta', ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.



Supporto a percorsi di integrazione.

Per i **beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione**, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci

Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale,



Reintroduzione iscrizione anagrafica richiedenti protezione internazionale



Art. 3 (Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

•E' reintrodotta l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, anche nella forma della convivenza anagrafica, e il rilascio della carta di identità, valida sul territorio nazionale, della durata di 3 anni. Si evidenzia che nell'ambito della convivenza anagrafica in CARA e CAS è prevista la cancellazione con effetto immediato in caso di revoca delle misure di accoglienza o allontanamento non giustificato.



- Giurisprudenza della Corte Costituzionale :

si riporta all'attenzione la sentenza n. 186 del 9 luglio del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art 13 del decreto legge n.113 dl 2018 che aveva abrogato le norme previgenti in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale

All'interno del dl 130 è affermato il diritto all'iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale; è necessario che i richiedenti siano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta silo o la ricevuta della presentazione della domanda di protezione



*tutte le slide e i video dei seminari
nella
WEBINAR GALLERY SIPROIMI
www.siproimi.it/webinar*

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**



CONTATTI SIPROIMI



www.siproimi.it



[facebook cittalia](https://www.facebook.com/cittalia)



[@sprar_siproimi](https://twitter.com/sprar_siproimi)



info@serviziocentrale.it

comunicazione@cittalia.it